

## PROCEDURA INTERNA

### Operazioni con Parti Correlate

INDICE DELLE REVISIONI				
REV.	DATA	OGGETTO	REDATTA da	APPROVATA da
0	12.11.2010	Prima emissione	Direzione Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione
1	02.08.2012	Aggiornamento	Direzione Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione
2	03.08.2017	Aggiornamento	Direzione Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione
3	24.06.2021	Aggiornamento	Direzione Affari Legali e Societari	Consiglio di Amministrazione

## PROCEDURA INTERNA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La presente Procedure Interna per le Operazioni con Parti Correlate (“**Procedura**”) è adottata da Gefran S.p.A. (“**Gefran**” o la “**Società**”) in attuazione dell’articolo 2391-bis del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni (“**Regolamento OPC**”), definisce e individua le regole di correttezza sostanziale e procedurale per l’approvazione e l’effettuazione di operazioni con parti correlate poste in essere da Gefran direttamente o per il tramite di società da essa controllate (“**Società Controllate**” ed insieme a Gefran, il “**Gruppo**”) ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ e dell’art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”).

Si anticipa che i termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento OPC, al quale si rinvia comunque per ogni maggior dettaglio.

### PARTE PRIMA - DEFINIZIONI

#### 1. Parte Correlata

Ai fini della presente procedura, si considerano parti correlate di Gefran (“**Parti Correlate**”) i soggetti come tali definiti all’interno del Regolamento OPC.

#### 2. Registro delle Parti Correlate

- 2.1. La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente art. 1 (“**Registro Parti Correlate**”). Ad ogni controparte identificata come Parte Correlata viene attribuito un apposito identificativo nel sistema ERP (*Enterprise Resource Planning*) adottato da Gefran, allo scopo di eseguire il monitoraggio delle Operazioni (come nel seguito definite) programmate e garantire così l’avvio dell’*iter* descritto nella presente Procedura, ove applicabile.
- 2.2. Con cadenza almeno annuale, la Direzione Affari Legali e Societari di Gefran invia una email ad amministratori e sindaci di Gefran nonché ai dirigenti con responsabilità strategica del Gruppo, per il relativo aggiornamento tramite apposito modulo (allegato 1). Resta inteso che è obbligo di tali soggetti compilare le informazioni richieste in coerenza con la loro effettiva situazione ed informare, con tempestività, i referenti della Direzione Affari Legali e Societari in caso di variazione relativa alle informazioni già comunicate affinché possa essere aggiornato il Registro Parti Correlate.

### **3. Operazioni con parti correlate**

- 3.1. Costituiscono “Operazioni con Parti Correlate” o “Operazioni” quelle identificate come tali dal Regolamento OPC.
- 3.2. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, le Operazioni che risultino tra di loro collegate nell'ambito di un medesimo disegno strategico o programma esecutivo devono essere considerate, anche ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza, come un'unica Operazione.

### **4. Operazioni di maggiore rilevanza**

- 4.1. Costituiscono “Operazioni di Maggiore Rilevanza” quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:
  - “indice di rilevanza del controvalore”: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società;
  - “indice di rilevanza dell'attivo”: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo della società, desunto dal più recente bilancio consolidato pubblicato;
  - “indice di rilevanza delle passività”: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita ed il totale attivo della società, desunto dal più recente bilancio consolidato pubblicato.

L'ammontare delle soglie di rilevanza è calcolato e aggiornato dal Chief Financial Officer in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie annuale e semestrale e dei resoconti intermedi di gestione. Viene fatto rinvio, per ulteriori dettagli in merito alla individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza, a quanto previsto nell'allegato 3 del Regolamento OPC.

### **5. Operazioni di minore rilevanza**

- 5.1. Costituiscono “Operazioni di Minore Rilevanza” quelle diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

### **6. Operazioni di importo esiguo**

- 6.1. Costituiscono “Operazioni di Importo Esiguo” quelle che non superano il controvalore complessivo di:
  - a. Euro 30.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica;
  - b. Euro 50.000,00 qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.
- 6.2. Gli importi di cui alle lettere a. e b. del precedente punto 6.1 vanno intesi per ciascuna Operazione o complesso di Operazioni omogenee.

## **7. Operazioni infragruppo**

7.1. Costituiscono “Operazioni Infragruppo” quelle condotte con o tra società incluse nel bilancio consolidato redatto da Gefran.

## **8. Operazioni ordinarie**

8.1. Costituiscono “Operazioni Ordinarie” quelle ascrivibili all’attività operativa o alla connessa attività finanziaria della Società e/o dalle società incluse nel bilancio consolidato redatto da Gefran.

## **9. Società di minori dimensioni**

9.1. Costituiscono “Società di Minori Dimensioni” quelle per le quali né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di Euro. Le Società di Minori Dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

9.2. Rientrando nella categoria di cui al punto 9.1, Gefran si avvale della facoltà di cui all’art. 10 del Regolamento OPC di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando la necessità di osservare le disposizioni previste dall’art. 5 del Regolamento OPC in merito alle informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate. Quindi, permanendo i presupposti individuati dal Regolamento OPC, l’approvazione di Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza con Parti Correlate esigerà il rispetto della procedura di cui al punto 13. Resta inteso che un’Operazione di Maggiore Rilevanza dovrà essere approvata esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione della Società espletando la procedura di cui al punto 13.

9.3. Laddove Gefran S.p.A. perdesse la qualifica di Società di Minori Dimensioni, la Società procederà all’adeguamento della presente Procedura secondo le tempistiche di cui all’art. 10, comma 2 del Regolamento OPC.

## **10. Amministratori coinvolti nell’operazione**

10.1. Costituiscono “Amministratori Coinvolti nell’Operazione” gli amministratori che abbiano nell’Operazione con Parte Correlata un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società del Gruppo chiamata ad attuare l’Operazione con Parte Correlata.

10.2. Fermo restando gli obblighi di trasparenza e motivazione in tema di interessi degli amministratori di cui all’art. 2391 c.c., sia in caso di Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione, sia in caso di

Operazioni di Maggiore Rilevanza riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento OPC, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

10.3. Alla luce di quanto previsto dal punto 10.2, con riferimento al computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Coinvolto nell'Operazione concorre al raggiungimento del *quorum* costitutivo del Consiglio di Amministrazione, previsto dall'art. 2388, comma 1, c.c., ma è escluso da quello deliberativo, previsto dal comma 2 del medesimo art. 2388 c.c..

10.4. È consentita la partecipazione dell'Amministratore Coinvolto nell'Operazione alla discussione dell'Operazione con Parte Correlata di cui al punto 10.1, fermo restando che l'Amministratore Coinvolto nell'Operazione dovrà astenersi dalla relativa votazione.

## **11. Amministratori indipendenti**

11.1. Si ritengono "Amministratori Indipendenti" quegli amministratori che siano stati valutati in possesso: (i) dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF; ed (ii) in virtù dell'adesione di Gefran S.p.A. al Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato Italiano per la Corporate Governance, anche quelli previsti da tale codice di comportamento.

## **PARTE SECONDA – PROCEDURE**

### **12. Identificazione delle operazioni con parti correlate**

12.1. A seguito della identificazione, anche nell'ambito del sistema ERP adottato da Gefran, di un'Operazione con Parte Correlata, al fine di accertare se la stessa ricada o meno nell'ambito di applicazione della presente Procedura ed, eventualmente, secondo quali modalità, la Direzione Affari Legali e Societari con il supporto, se del caso, delle altre funzioni aziendali, dovrà accertare se l'operazione:

- i) rientri in una delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della Procedura, come nel seguito descritte; o
- ii) sia classificabile come di Minore o Maggiore Rilevanza, secondo quanto previsto nella presente Procedura.

12.2. Restano escluse dall'applicazione della presente Procedura e dai relativi *iter* di approvazione, in aggiunta a quelle previste dal Regolamento OPC:

- a. le Operazioni di Importo Esiguo;
- b. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;

- c. le deliberazioni in materia di remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:
- i. Gefran abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea dei soci;
  - ii. nella definizione della politica per la remunerazione sia stato coinvolto il comitato nomine e remunerazioni di cui al Codice di Corporate Governance;
  - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- d. le Operazioni Infragrupo a condizione che nelle Società Controllate o Collegate non vi siano interessi significativi di altre parti correlate di Gefran. Al riguardo, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate. Non rappresenta inoltre, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate da Gefran o ad essa collegate;
- e. le Operazioni con Parti Correlate deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria:
- i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c.;
  - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

Restano escluse da questa esenzione, non sussistendo situazioni di parità di trattamento tra le Parti Correlate e gli azionisti:

- i. lo operazioni di fusione con parti correlate;
  - ii. le scissioni con criterio di attribuzione delle azioni non proporzionale;
  - iii. le scissioni di cui sia beneficiaria una Parte Correlata;
- f. Le Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quella di mercato o standard. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica di cui all'articolo 5, comma 8 e all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, fermo restando quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF.

12.3. Si ritiene che una Parte Correlata di Gefran abbia un interesse significativo in una società controllata o collegata almeno quando detenga in tale società una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale, ovvero ricopra l'incarico di amministratore esecutivo della stessa, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi precedenti.

### **13. La procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza**

13.1. Il processo di approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza si articola come segue:

a) Esame dell'Operazione di Minore Rilevanza:

In seguito alla classificazione dell'operazione quale Operazione di Minore Rilevanza, l'Amministratore Delegato, ricevutane l'informativa e terminata la fase istruttoria, autorizza la trasmissione ai membri del Comitato Parti Correlate, per il tramite della Direzione Affari Legali e Societari, di tutta la documentazione relativa all'operazione in esame per gli adempimenti di competenza.

Il Comitato Parti Correlate deve essere composto da tre amministratori non esecutivi e non correlati (così come definiti nell'art. 3, comma 1 let. i) del Regolamento) di cui almeno due siano Amministratori Indipendenti. Qualora la composizione del Comitato Controllo e Rischi di Gefran dovesse soddisfare tali requisiti sarà attribuito a quest'ultimo la funzione di Comitato Parti Correlate ("Comitato").

Le informazioni, trasmesse almeno cinque giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato, devono riguardare in particolare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza, il valore complessivo presunto dell'operazione e le modalità di determinazione del corrispettivo, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue Controllate.

Il Comitato effettua le proprie valutazioni nei tempi compatibili con il compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza e redige un verbale sulle deliberazioni assunte in materia, esprimendo per iscritto il proprio parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero delle eventuali operazioni dirette ad eliminare integralmente l'eventuale danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione di Minore Rilevanza siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione di supporto sottoposta all'esame del Comitato e il parere assunti dal medesimo evidenziano in maniera oggettiva gli elementi di riscontro. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato esprimano un parere negativo al compimento dell'operazione, essi dovranno indicare nel verbale

le ragioni a supporto dei loro singoli pareri. Ai fini delle proprie valutazioni, il Comitato può richiedere alla Società di avvalersi di esperti indipendenti eventualmente nominati dalla stessa Società, oppure, in alternativa, può avvalersi di consulenti specializzati indipendenti ed esterni alla Società verificandone tale status tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.

I costi delle prestazioni rese dai consulenti sono a carico della Società.

Ove non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, il parere è reso, nell'ordine, dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, non appena ricevute le informazioni sull'Operazione di Minore Rilevanza i componenti del Comitato provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Direzione Affari Legali e Societari dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica operazione.

#### b) Approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza

Una volta rilasciato il proprio parere, il Comitato lo trasmette, per il tramite della Direzione Affari Legali Societari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il caso in cui – in virtù del valore dell'Operazione di Minore Rilevanza – quest'ultima possa essere conclusa da altro soggetto munito di delega idonea alla conclusione di tale operazione. L'informativa completa sull'operazione medesima e sull'istruttoria condotta viene fornita, da parte della Direzione Affari Legali e Societari, ai membri del Consiglio di Amministrazione, di norma almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione consiliare, integrata con il parere rilasciato dal Comitato.

Se il parere del Comitato è favorevole, l'approvazione dell'Operazione con Parte Correlata è corredata da adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Se il parere del Comitato al compimento dell'Operazione con Parte Correlata è sfavorevole, si può decidere di non procedere con l'operazione, oppure in ogni caso, autorizzare l'operazione.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione illustra dettagliatamente, nella delibera di approvazione, le motivazioni alla base della decisione, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla correttezza e convenienza delle condizioni della stessa, allegando al verbale della seduta il parere del Comitato.

#### c) Operazioni approvate in presenza di parere negativo

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, sarà messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del



corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

#### **14. La procedura per le operazioni di maggiore rilevanza**

14.1. Alla luce di quanto indicato al punto 9.2, le Operazioni di Maggiore Rilevanza seguiranno l'iter descritto al punto 13 in materia di Operazioni di Minore Rilevanza fermo restando che saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato. Qualora il Comitato dovesse esprimere parere sfavorevole, l'Operazione di Maggiore Rilevanza potrà essere sottoposta al voto dell'Assemblea dei Soci di Gefran.

14.2. Fermo restando quanto indicato al punto 14.1, sarà obbligo di Gefran predisporre la documentazione informativa che, ai sensi del Regolamento OPC, deve essere resa al pubblico nei modi e nei termini ivi indicati.

#### **15. La procedura per le operazioni in caso d'urgenza**

15.1. Fermo restando la competenza Consiglio di Amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate di cui alla presente Procedura possono essere esentate dalle procedure di approvazione di cui ai punti n. 13 e n. 14, eccetto per quelle Operazioni di competenza assembleare.

15.2. Affinché le operazioni urgenti usufruiscano di tale esenzione, è richiesto che:

- a) qualora l'operazione da compiere rientri nelle competenze di un consigliere delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il *Lead Independent Director* siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante da parte dell'organo competente per l'approvazione;
- c) nel caso in cui la deliberazione sia di competenza dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione, anteriormente alla convocazione della stessa, predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di tali ragioni;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lett. c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti vengono altresì allegati al documento informativo da predisporre in conformità al punto n. 15;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

## **16. Delibere Quadro**

16.1. Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate.

16.2. Nei casi di cui al punto 16.1, le delibere quadro:

- a) dovranno avere una efficacia temporale non superiore a 1 anno; e
- b) dovranno riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

16.3 Le delibere quadro devono essere adottate nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti punti 16.1 e 16.2, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

16.4 L'Amministratore Delegato della Società, nell'ambito dell'informativa periodica sull'andamento della gestione dovuta ai sensi di legge e di Statuto, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.

16.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 13 e 14.

## **17. Operazioni di competenza assembleare**

17.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nel precedente punto 13.

17.2 In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.

## **18. Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate**

18.1 Le Operazioni con Parti Correlate che coinvolgono le Società Controllate di Gefran sono gestite direttamente da Gefran, nel rispetto della Procedura. L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale della Società Controllata informa in anticipo i referenti della Direzione Affari Legali e Societari di Gefran dell'Operazione con Parte Correlata affinché si possa avviare l'iter descritto dalla presente Procedura.

## **PARTE TERZA – INFORMATIVA E VIGILANZA**

### **19. Obblighi informativi in materia di operazioni effettuate con parti correlate**

#### **a) Informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate**

Il Consiglio di Amministrazione provvede a rendere note, nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. (annuale ed intermedia), le Operazioni con Parti Correlate compiute nel corso dell'esercizio (individualmente le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed, in forma aggregate, le altre Operazioni).

#### **b) Informazioni al Collegio Sindacale**

Il Consiglio di Amministrazione comunica al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, le Operazioni con Parti Correlate concluse nel corso del trimestre e riferisce altresì sullo stato di attuazione -alla data di chiusura del trimestre- di quelle peculiari Operazioni con Parti Correlate la cui esecuzione sia differita nel tempo, od avvenga periodicamente.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione riferisce in merito all'interesse sotteso alle Operazioni con Parti Correlate, alle relative modalità esecutive ed alla natura della correlazione.

### **20. Obblighi di informazione al pubblico**

- 20.1 In tutti i casi in cui sia posta in essere un'operazione di maggiore rilevanza, anche tramite Società Controllate, con una Parte Correlata, Gefran predispone un documento informativo con i contenuti di cui all'Allegato n.1, che viene messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto.
- 20.2 Nel caso in cui la società concluda con una stessa parte correlata operazioni tra loro omogenee e realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di cui al punto n. 3, il documento informativo viene messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto.
- 20.3 Tale documento, in particolare, evidenzia i rischi connessi ai potenziali conflitti d'interesse derivanti dall'operazione, descrive i termini, le motivazioni e gli effetti economici e patrimoniali della stessa, indica le modalità di determinazione del corrispettivo ed individua i soggetti che hanno partecipato alle trattative ed approvato l'operazione.
- 20.4 Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
  - a) la descrizione dell'Operazione con Parte Correlata;
  - a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
  - b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 3, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo ai sensi del presente articolo 15;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal punto 13;
- e) l'eventuale approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza nonostante il parere contrario espresso dal Comitato o dal Collegio Sindacale.

## **21. Vigilanza sul rispetto del Regolamento**

- 21.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza del presente Regolamento e ne riferisce nella relazione di cui all'art. 2429 c.c.
- 21.2 I componenti del Consiglio d'Amministrazione ed i dirigenti strategici informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi presunta violazione del presente Regolamento, di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio.

## **22. Disposizioni finali**

- 22.1. L'Amministratore Delegato è incaricato dell'esecuzione del Regolamento. Egli potrà modificare autonomamente le definizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente Procedura, ove si rendesse necessario.
- 22.2 Qualora si dovesse rendere necessaria la redazione di procedure di secondo livello ("Procedure Secondo Livello") rispetto alla presente Procedura, anche con riferimento alle Società Controllate, l'approvazione delle Procedure Secondo Livello avverrà da parte dell'Amministratore Delegato di Gefran.
- 22.3 I dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante riceveranno una copia del presente Regolamento, nonché le successive versioni modificate o integrate.

**GEFRAN S.p.A.**

## Allegato n. 1

### Modello di dichiarazione

**Spett.le**

**Gefran S.p.A.**

Via Sebina, 74

25050 Provaglio d'Iseo (BS)

**Dichiarazione ai sensi del Regolamento CONSOB in materia di operazioni con Parti Correlate e della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010 e successive modifiche (di seguito la "Procedura").**

Con riferimento al Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate ed ai fini della applicazione della Procedura, il sottoscritto ....., nella sua qualità di ..... di Gefran S.p.A. (*in caso di dirigenti con responsabilità strategica delle controllate a Gefran S.p.A., indicare la rispettiva ragione sociale*) comunica, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei suoi stretti familiari:

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Vincolo familiare

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:

-di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto, ovvero ricopra l'incarico di amministratore esecutivo della stessa delle sotto elencate società/enti:

Società/Ente	CF/P.IVA	Sede	Natura del rapporto

- che gli stretti familiari individuati alla tabella sopra indicata, controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto, ovvero ricopra l'incarico di amministratore esecutivo della stessa delle sotto elencate società/enti:

<b>Familiare</b>	<b>Società/Ente</b>	<b>CF/P.IVA</b>	<b>Sede</b>

*Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Gefran S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni sopra fornite.*

*Il sottoscritto autorizza Gefran S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente ai sensi del General Data Protection Regulation e del D. Lgs. N. 196/2003 s.m.i..*

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Luogo

\_\_\_\_\_

Firma

**Definizioni utili ai fini della compilazione  
dell'Allegato 1 – Modello di dichiarazione**

## 1. DEFINIZIONI DA IAS 24

### A. PARTE CORRELATA

Una **parte correlata** è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

### B. OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

Un'**operazione con una parte correlata** è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un'entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

### C. FAMILIARI STRETTI

Si considerano **familiari stretti** di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

## 2. DEFINIZIONI DA ALTRI IAS / IFRS

I termini "**controllo**", "**controllo congiunto**" ed "**influenza notevole**" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9]

### IFRS 10

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

**a)** il potere sull'entità oggetto di investimento. Un investitore ha potere su un'entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità oggetto di investimento. Il potere deriva dai diritti: in alcuni casi l'accertamento del potere è immediato, come nel caso in cui il potere su un'entità oggetto di investimento si ottiene direttamente e unicamente attraverso i diritti di voto conferiti da strumenti rappresentativi di capitale come le azioni, e può essere determinato considerando i diritti di voto derivanti da tali partecipazioni. In altri casi, la verifica sarà più complessa ed è necessario considerare più fattori, per esempio nel caso in cui il potere risulti da uno o più accordi contrattuali

**b)** l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento. Un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio partecipata rapporto con l'entità oggetto di investimento quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all'andamento economico dell'entità oggetto di investimento I rendimenti dell'investitore possono essere solo positivi, solo negativi o, nel complesso, positivi e negativi. Benché un unico investitore possa controllare un'entità oggetto di investimento, più parti possono dividerne i rendimenti. Per esempio, i titolari di partecipazioni di minoranza possono condividere i profitti o i dividendi di un'entità oggetto di investimento

**c)** la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti. Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e l'esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto



## **IFRS 10**

Il controllo si ottiene quando il Gruppo è esposto o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti dal proprio rapporto con l'entità oggetto di investimento e, nel contempo, ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Specificatamente, il Gruppo controlla una partecipata se, e solo se, il Gruppo ha:

- il potere sull'entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell'entità oggetto di investimento);
- l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento;
- la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti.

Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza dei diritti di voto comporti il controllo. A supporto di tale presunzione e quando il Gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti simili), il Gruppo considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla l'entità oggetto di investimento, inclusi:

- accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto;
- diritti derivanti da accordi contrattuali;
- diritti di voto e diritti di voto potenziali del Gruppo.

## **IFRS 11**

Un accordo a controllo congiunto è un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto. Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Un accordo a controllo congiunto possiede le seguenti caratteristiche:

- a) le parti sono vincolate da un accordo contrattuale
- b) l'accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell'accordo

Un accordo a controllo congiunto può essere una attività a controllo congiunto o una joint venture. Un'attività a controllo congiunto è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all'accordo. Tali parti sono definite gestori congiunti. Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. Tali parti sono definite joint venturer

## **IAS 28**

Una collegata è una società sulla quale il Gruppo esercita un'influenza notevole. Per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente; o
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali

### **3. PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE DEFINIZIONI**

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.